

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA SUL LAGO DI VARESE E SULLE RISORSE AMBIENTALI LOCALI

Art. 1 – Denominazione e sede del Centro

E' istituito presso l'Università degli Studi dell'Insubria il Centro di Ricerca sul Lago di Varese e sulle Risorse Ambientali Locali. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale.

Art. 2 – Scopo e Attività del Centro

Scopo del Centro è la promozione della ricerca e la divulgazione delle conoscenze sulle risorse e i beni naturali locali con particolare riferimento al Lago di Varese, agli ambienti perlacuali e alle relazioni tra queste ultime e gli aspetti culturali e sociali. A tal fine sono attività del Centro:

la promozione di studi e di ricerche;

l'attivazione di iniziative relative alla divulgazione e al confronto delle conoscenze acquisite;

la predisposizione e lo sviluppo di progetti per la tutela e la fruizione dei beni ambientali e delle testimonianze delle loro influenze sulle culture locali, anche su incarico di enti pubblici e privati;

il contributo alla formazione culturale e scientifica di laureandi e neo-laureati nelle discipline comprese nelle sue finalità;

proporre l'istituzione di assegni di ricerca, di borse di studio per neo-laureati, di borse per dottorandi e di borse per giovani ricercatori per progetti inerenti le attività di studio del Centro;

la messa in atto di altre iniziative utili al perseguimento delle sue finalità.

Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici o privati e associazioni scientifiche o culturali con interessi convergenti.

Art 3 – Organi del Centro

Sono Organi del Centro:

il Direttore Scientifico;

il Consiglio Scientifico.

Art. 4 – Direttore Scientifico del Centro

Il Direttore Scientifico del Centro è nominato dal Rettore su designazione del Consiglio Scientifico del Centro, scelto tra i Professori di prima e di seconda fascia e i Ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria aderenti al Centro, esterni al Consiglio stesso.

Il Direttore Scientifico dura in carica un triennio accademico e può essere confermato; almeno due mesi prima dalla scadenza del triennio, il Consiglio Scientifico procede alla designazione del Direttore Scientifico.

Il Direttore Scientifico svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Centro, mantiene i rapporti con le autorità e gli organi accademici, sovrintende e coordina l'attività svolta dal Centro;
- b) convoca il Consiglio Scientifico almeno due volte all'anno e quando non meno di un terzo dei membri ne faccia richiesta motivata. La convocazione è inviata, a mezzo di lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione ovvero con un preavviso inferiore, nei casi di motivata urgenza;
- c) presiede il Consiglio Scientifico, ne coordina l'attività e provvede all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio;
- d) presenta al Consiglio Scientifico, all'inizio di ogni anno di attività, il programma delle ricerche unitamente al *budget* relativo all'impiego dei fondi disponibili;
- e) trasmette all'amministrazione centrale il prospetto di *budget* ed il consuntivo, di cui ai punti precedenti;

Art. 5 – Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è l'organo di programmazione delle attività del Centro, sovrintende alla loro realizzazione e predispose il piano annuale di ricerca.

Il Consiglio Scientifico, è nominato dal Rettore ed è composto dal Direttore Scientifico e, di norma, da 4 membri eletti dall'assemblea degli aderenti, tra i Professori e Ricercatori membri del Centro.

Il Consiglio Scientifico può cooptare studiosi ed esperti italiani e stranieri di chiara fama (sino ad un massimo di 4 membri), senza diritto di voto e senza contribuire al numero legale.

Il Consiglio Scientifico si riunisce in via ordinaria due volte all'anno.

Le riunioni sono valide se è presente la metà più uno dei membri.

Art. 6 – Aderenti al Centro

Fanno parte del centro i professori e i ricercatori proponenti l'istituzione del Centro e che svolgono studi nel campo previsto dall'art. 2. Possono aderire al Centro mediante domanda indirizzata al Direttore del Centro stesso i professori, compresi i titolari di borse e assegni di ricerca istituiti dal centro o altri enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private. Sulla domanda si esprime il Consiglio Scientifico. Contro il diniego decide definitivamente il Senato Accademico.

Art. 7 – Finanziamento

Il Centro opera con finanziamenti derivanti da ricerche svolte per conto terzi o con contributi provenienti da Enti pubblici e privati italiani e stranieri.

Art. 8 – Amministrazione

Il Centro è un'unità di spesa e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di afferenza.

Art. 9 – Sede e personale

Il Centro usufruisce dei locali e del personale messi a disposizione dal Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale o su convenzione di pubblici fondi.

Art. 10 – Cessazione attività

In caso di cessazione di attività, il Comitato di Gestione, su proposta del Consiglio Scientifico, deciderà l'attribuzione ad altre strutture dell'Ateneo delle risorse finanziarie disponibili e dei beni di proprietà universitaria.

Art. 11 – Modifiche del Regolamento

Le modifiche del Regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e approvate dal Senato Accademico.